



BANDO COMUNALE PER IL BONUS NEOGENITORI 2026

Art. 1 – DESCRIZIONE

Il Comune di Seregno promuove nuovamente il **BONUS NEOGENITORI 2026** con cui intende sostenere il reddito di genitori, con figli entro il primo anno di vita (o dall'ingresso nella famiglia), che fruiscono del congedo parentale facoltativo, quale opportunità di conciliazione tra tempi di cura e tempi di lavoro, nonché di un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo che familiare.

Con atto deliberativo n. 31 del 18/03/2026 la Giunta Comunale ha destinato € 15.570,00 al presente bando.

Per accedere al contributo è necessario fruire di un periodo di congedo parentale facoltativo, continuativo e consecutivo, di durata non inferiore a 30 giorni e retribuito in misura pari o inferiore al 30% dello stipendio: in base ai commi 219 e 220 della legge di bilancio 2026, L.n.199/2025 i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all'80 per cento sono rimasti invariati a tre mesi in alternativa tra i genitori, i restanti 6 mesi con indennità al 30%.

Il diritto al contributo viene riconosciuto in relazione alla fruizione del congedo parentale, ma l'effettiva erogazione dello stesso avviene in un'unica soluzione, solo dopo l'effettivo godimento del congedo parentale debitamente documentato, come indicato di seguito.

Il contributo non sarà erogato nel caso in cui il bambino/a iscritto/a ad un Nido d'infanzia inizi la frequenza durante i mesi di fruizione del congedo parentale facoltativo richiesto: in tal caso il contributo verrà ridotto in proporzione ai mesi di sovrapposizione.

Art. 2 – REQUISITI D'ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO

Per richiedere contributo occorre essere in possesso al momento di presentazione dell'istanza di tutti i requisiti sottoindicati:

- entrambi i genitori lavoratori;
- residenza nel Comune di Seregno, fin dalla nascita del bambino/a, del genitore che presenta la domanda e del bambino/a;
- bambino/a per il/la quale si presenta la domanda di contributo di età inferiore all'anno al momento della presentazione della domanda;
- fruizione per il/la bambino/a per il/la quale si presenta la domanda di contributo, del congedo parentale facoltativo dopo il periodo di astensione obbligatoria, della durata minima di un mese, entro l'anno di vita, successivamente alla presentazione della domanda. È possibile inoltre presentare domanda anche per coloro che stanno già fruendo del congedo parentale citato, purché la data della presentazione della stessa preceda di almeno un mese il termine del congedo e il compimento dell'anno di vita del bambino/a;
- possesso di attestazione ISEE minorenni in corso di validità inferiore o pari a € 40.000,00.

Non possono presentare la domanda di contributo le categorie di lavoratori escluse dal diritto al congedo parentale ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001:

- genitori disoccupati o sospesi;
- genitori lavoratori domestici;
- genitori lavoratori a domicilio.

Non possono presentare domanda i genitori lavoratori che usufruiscono complessivamente ed esclusivamente di mensilità retribuite di congedo parentale facoltativo con indennità superiore al 30% della retribuzione.

Art. 3 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è così definito:

Mesi di congedo parentale fruiti con indennità pari o inferiore al 30%	Importo contributo standard	Importo contributo in caso di alternanza di fruizione tra i due genitori	Importo contributo in caso di gemelli
1	€ 300,00	€ 400,00	€ 500,00
2	€ 600,00	€ 800,00	€ 1.000,00
3	€ 900,00	€ 1.200,00	€ 1.500,00
4	€ 1.200,00	€ 1.600,00	€ 2.000,00
uguali o maggiori di 5	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00

In caso di alternanza fra i due genitori è necessario che ciascuno usufruisca del 50% del periodo di congedo parentale facoltativo.

Il contributo viene riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse.

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione dell'istanze l'avviso è aperto fino al 31/12/2026 e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Il Comune di Seregno si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la procedura di concessione dei contributi senza che gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Art. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ISTRUTTORIA

Le istanze solo in modalità telematica, accedendo allo sportello telematico Polifunzionale del Comune di Seregno, autenticandosi all'indirizzo:

https://sportellotelematico.comune.seregno.mb.it/auth-service/login?backUrl=/procedure%253Ac_i625%253Acontributo.bonus.neogenitori%253Bdomanda%253B

Occorre pertanto disporre di:

- credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- oppure di tessera sanitaria regionale e relativo PIN
- oppure di Carta Identità Elettronica (CIE) con relativo PIN.

È richiesto anche un cellulare smartphone da utilizzare nella fase di registrazione al modulo informatico.

Se non si ha una autonoma postazione informatica o in assenza di credenziali (SPID – CIE-CNS) e/o si desidera essere supportati nella presentazione della domanda – fermo restando che la responsabilità delle dichiarazioni rese è sempre e comunque personale– **è possibile prenotare un appuntamento presso la seguente postazione assistita:**

SPORTELLO SI – Servizi Sociali - Via Ivo Oliveti, 17 – Seregno (MB)

Prenotazione telefonica

Numero: 380 1364047

Nei seguenti giorni e orari:

- Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
- Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Prenotazione tramite e-mail

È possibile inviare richiesta all'indirizzo di posta elettronica: sportellosi@seregno.info

La domanda presentata tramite lo Sportello Telematico del sito del Comune di Seregno deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità del genitore che sottoscrive la domanda *(da allegare al modulo se sottoscritto in firma autografa)*;
- b) per le lavoratrici/lavoratori dipendenti: copia della domanda di congedo parentale facoltativo vistata dall'INPS o dal datore di lavoro *(è possibile trasmettere tale documento successivamente alla presentazione della domanda)*;
- c) per le lavoratrici/lavoratori autonomi: dichiarazione sostitutiva attestante l'astensione dal lavoro ed eventuale copia del provvedimento di concessione del congedo parentale da parte dell'INPS o dalla cassa previdenziale di appartenenza *(è possibile trasmettere tale documento successivamente alla presentazione della domanda)*.

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate alla casella di posta elettronica:

bonus_neo_genitori@seregno.info

Non sono ammissibili le domande prive dei requisiti o quelle pervenute senza firma.

In caso di documentazione incompleta o qualora siano necessari ulteriori approfondimenti, verrà richiesta l'integrazione della documentazione entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi.

Tale richiesta comporta la sospensione dei termini del procedimento; decorso inutilmente il termine assegnato, il richiedente sarà considerato rinunciatario.

La relativa comunicazione sarà trasmessa alla casella di posta elettronica indicata nell'istanza quale domicilio per le comunicazioni relative al procedimento.

Art.6 – ESITO DELLE DOMANDE

Le domande saranno accolte in base alla data e all'orario di presentazione. Al termine di ogni trimestre verranno istruite ed approvate con atto dirigenziale per il riconoscimento al contributo, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Le famiglie saranno avvisate dell'esito della richiesta presentata tramite specifica comunicazione trasmessa alla casella di posta elettronica indicata nell'istanza quale domicilio per le comunicazioni relative al procedimento.

Art. 7 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione, solo dopo verifica dell'avvenuta fruizione del congedo parentale dichiarato in domanda.

Pertanto, ai fini della liquidazione, i genitori dovranno completare la domanda inviando all'indirizzo: **bonus_neo_genitori@seregno.info**, entro 30 giorni dal termine della fruizione del congedo parentale la seguente documentazione:

1. **per le lavoratrici/lavoratori dipendenti:** la domanda di congedo parentale facoltativo vistata dall'INPS o dal datore di lavoro (se non già consegnata al momento della presentazione della domanda) e la dichiarazione del datore di lavoro dell'avvenuta fruizione del congedo parentale facoltativo accompagnata dalle relative buste paga inerenti il periodo di effettiva fruizione;
2. **per le lavoratrici/lavoratori autonomi:** la dichiarazione sostitutiva attestante l'astensione dal lavoro ed eventuale copia del provvedimento di concessione del congedo parentale da parte dell'INPS o dalla cassa previdenziale di appartenenza (se non già consegnata al momento della presentazione della domanda). Occorre inoltre presentare copia o autocertificazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui si è usufruito dell'aspettativa e quelli relativi all'anno precedente al fine di consentire la verifica della diminuzione del reddito conseguente all'astensione dal lavoro.

La liquidazione del contributo avverrà solo successivamente alla presentazione della documentazione di cui sopra. La mancata o erronea presentazione di questa documentazione non darà corso al pagamento del contributo.

Art. 8 – CONTROLLI

Il Comune di Seregno svolge controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. I soggetti sottoposti a controllo dovranno comprovare con apposita documentazione tutti i fatti e tutte le informazioni autocertificati che l'Amministrazione comunale non è in grado di controllare autonomamente entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro i termini previsti il Comune di Seregno procederà alla revoca del contributo ed al recupero di tutte le somme eventualmente già erogate. Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l'utilizzo di atti falsi, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente erogati nonché l'applicazione delle fattispecie previste dall'art. 76 D.P.R. n.445/2000.

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sciotti Antonia, responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Seregno.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali trattati da parte del Comune, per la gestione della procedura, ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, nonché ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. si evidenzia che:

- a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Seregno, con sede a Seregno in Piazza della Libertà n.1 nella persona del Sindaco pro tempore contattabile all'indirizzo e-mail info.protocollo@seregno.info – pec seregno.protocollo@actaliscertymail.it;
- b) il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: Avv.to Vincenzo Andrea Piscopo e-mail: dpo.seregno@seregno.info oppure via pec: dpo.seregno@pec.it;

- c) il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuali quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto o altro atto giuridico;
- d) i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; 6 e. gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l'avvio e la conclusione della procedura di cui al presente bando;
- e) il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- f) il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
- g) non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza l'intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone;
- h) la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;
- i) i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- j) il mancato conferimento dei dati al Comune comporta l'impossibilità alla partecipazione del bando;
- k) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- l) gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy; n. la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.